



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 8 settembre 2010 (13.09)

13401/10

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0141 (AVC)**

**EF 97
ECOFIN 510
SURE 44**

NOTA

della:	presidenza
alle:	delegazioni
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico

Si allega per le delegazioni il testo del regolamento summenzionato che è stato adattato al testo del regolamento CERS (doc. 12815/1/10 REV 1 EF 90 ECOFIN 476 SURE 38 CODEC 757 + COR 1).

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del comitato europeo per il rischio sistemico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere della Banca centrale europea²,

visto il parere del Parlamento europeo³,

considerando quanto segue:

- (1) La crisi finanziaria ha messo in luce gravi lacune nella vigilanza finanziaria che non è riuscita a prevedere gli sviluppi macroprudenziali avversi né ad evitare l'accumularsi di rischi eccessivi all'interno del sistema finanziario, e ha in particolare messo in evidenza le debolezze dell'attuale vigilanza macroprudenziale.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) Nel novembre del 2008 la Commissione ha incaricato un gruppo di alto livello presieduto da Jacques de Larosière (il “gruppo Larosière”) di formulare raccomandazioni ai fini del rafforzamento delle disposizioni europee di vigilanza per meglio proteggere i cittadini e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario.
- (3) Nella relazione finale, presentata il 25 febbraio 2009, il gruppo Larosière ha raccomandato fra l'altro l'istituzione di un organismo a livello di Unione europea incaricato di sorvegliare il rischio nell'intero sistema finanziario.
- (4) Nella comunicazione “Guidare la ripresa in Europa” del 4 marzo 2009⁴ la Commissione ha accolto favorevolmente e ha ampiamente avallato le raccomandazioni del gruppo Larosière. Nella riunione del 19 e 20 marzo 2009 il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità di migliorare la regolamentazione e la vigilanza degli istituti finanziari nell'UE e sull'utilizzo della relazione del gruppo Larosière quale base dei lavori.
- (5) Nella comunicazione "Vigilanza finanziaria europea" del 27 maggio 2009⁵ la Commissione ha disposto una serie di riforme delle attuali misure di salvaguardia della stabilità finanziaria a livello europeo che prevedono in particolare l'istituzione di un comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) (European Systemic Risk Board-ESRB) responsabile della vigilanza macroprudenziale. Rispettivamente il 9 e il 18 e 19 giugno 2009 il Consiglio e il Consiglio europeo hanno condiviso il parere della Commissione e ne hanno approvato l'intenzione di presentare proposte legislative volte a dare piena attuazione al nuovo quadro.

⁴ COM(2009) 114

⁵ COM(2009) 252

- (6) Il regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁶ istituisce una vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario a livello di Unione europea e un comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).
- (7) Considerate le sue competenze in materia macroprudenziale, la Banca centrale europea (BCE) può dare un contributo significativo all'efficacia della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'UE.
- (7 bis) Il segretariato del CERS dovrebbe essere assicurato dalla BCE, alla quale dovrebbero essere messe a disposizione, a tal fine, risorse umane e finanziarie sufficienti. Al personale del segretariato dovrebbero applicarsi quindi le condizioni d'impiego del personale della BCE. In particolare, in virtù del preambolo della decisione della BCE, del 9 giugno 1998, relativa all'adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea recante le modifiche apportate il 31 marzo 1999, il personale della BCE dovrebbe essere assunto su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
- (8) Il 9 giugno 2009 il Consiglio ha concluso che la BCE dovrebbe fornire assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica al CERS. Poiché tra i compiti del CERS rientrano tutti gli aspetti e i settori della stabilità finanziaria, la BCE dovrebbe coinvolgere banche centrali e autorità di vigilanza nazionali affinché mettano le rispettive conoscenze specifiche a disposizione. È pertanto opportuno avvalersi della possibilità prevista dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato FUE) di affidare alla BCE compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale affidandole il compito di assicurare il segretariato del CERS.

⁶ GU L [...] del [...], pag. [...].

(8bis) Le misure per la raccolta di informazioni stabilite nel presente regolamento sono necessarie per l'assolvimento dei compiti del CERS e dovrebbero lasciare impregiudicato il quadro giuridico del Sistema statistico europeo (SSE) e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nel settore delle statistiche. Il presente regolamento dovrebbe pertanto lasciare impregiudicati il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea.

(9) Il segretariato dovrebbe preparare le riunioni del comitato europeo per il rischio sistemico e contribuire ai lavori del consiglio generale, del comitato direttivo e del comitato tecnico consultivo del CERS. Il segretariato, per conto del comitato europeo per il rischio sistemico, dovrebbe raccogliere tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei compiti del comitato stesso.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Composizione

Il presidente e il vicepresidente della Banca centrale europea sono membri del consiglio generale del Comitato europeo per il rischio sistemico, in appresso denominato "il CERS", istituito dal regolamento XXXX.

Articolo 2
Supporto del CERS

La Banca centrale europea assicura un segretariato, fornendo pertanto assistenza analitica, statistica, logistica e amministrativa al CERS. La missione del segretariato, definita all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento XXXX, comprende in particolare:

- (a) la preparazione delle riunioni del CERS;
- (b) in conformità all'articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e all'articolo 5 del presente regolamento, la raccolta e l'elaborazione di informazioni, anche statistiche, per conto del CERS e per agevolare lo svolgimento dei suoi compiti;
- (c) l'elaborazione delle analisi necessarie all'adempimento dei compiti del CERS, in base alla consulenza tecnica delle banche centrali e autorità di vigilanza nazionali;
- (d) l'assistenza al CERS nella cooperazione internazionale a livello amministrativo con altri organismi competenti in materia macroprudenziale;
- (e) l'assistenza ai lavori del consiglio generale, del comitato direttivo e del comitato tecnico consultivo.

Articolo 3
Organizzazione del segretariato

1. La BCE si dota di risorse umane e finanziarie sufficienti per svolgere il proprio compito consistente nell'assicurare il segretariato del CERS.
2. Il capo del segretariato è nominato dalla BCE in consultazione con il consiglio generale del CERS.

Articolo 4
Gestione

1. Il presidente del consiglio generale e il comitato direttivo impartiscono direttive al capo del segretariato per conto del CERS.
2. Il capo del segretariato o il suo rappresentante assistono alle riunioni del consiglio generale, del comitato direttivo, del comitato tecnico consultivo e del comitato scientifico consultivo del CERS.

Articolo 5
Raccolta di informazioni per conto del CERS

1. Il CERS determina le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2009. A tale scopo il segretariato raccoglie tutte le informazioni necessarie per conto del CERS periodicamente e ad hoc, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. .../2009 e nei limiti dell'articolo 6.
2. Per conto del CERS il segretariato mette a disposizione delle autorità europee di vigilanza le informazioni sui rischi necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.

Articolo 6

Riservatezza dei dati e dei documenti

1. Fatta salva l'applicazione del diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta dal segretariato nello svolgimento dei propri compiti non può essere divulgata ad alcuna persona o autorità al di fuori del CERS, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari.
2. Il segretariato garantisce la riservatezza nella trasmissione dei documenti al CERS.
3. La BCE garantisce la riservatezza dei dati ricevuti dal segretariato al fine dello svolgimento dei propri compiti in virtù del presente regolamento. La BCE pone in atto meccanismi interni e adotta norme interne per garantire la protezione dei dati raccolti dal segretariato per conto del CERS. Il personale della BCE rispetta le norme applicabili in materia di segreto professionale.
4. Le informazioni ottenute dalla BCE in applicazione del presente regolamento sono utilizzate unicamente per i fini menzionati all'articolo 2.

Articolo 6bis

Accesso ai documenti

1. Il segretariato garantisce l'applicazione della decisione BCE/2004/3 del 4 marzo 2004, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea.
2. Le modalità pratiche dell'applicazione della decisione BCE/2004/3 ai documenti relativi al CERS sono adottate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 7
Clausola di riesame

Il Consiglio esamina il presente regolamento tre anni dopo la data indicata all'articolo 8 sulla base di una relazione della Commissione e, sentito il parere della BCE e delle autorità europee di vigilanza, decide se il presente regolamento deve essere riveduto.

Articolo 8
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica a decorrere dal GG/MM/AAAA. [stessa data del regolamento]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente
